

DELIBERA N° 1809  
DEL 07-12-2018

**COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA'  
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI IVREA  
REGOLAMENTO**

**1. Costituzione**

In applicazione della normativa nazionale ed europea al fine di:

- promuovere le politiche di pari opportunità nell'accesso, nella formazione e qualificazione professionale;
- prevenire, contrastare e rimuovere i comportamenti discriminatori sul genere e su qualsivoglia altra ragione e/o fattore di discriminazione e ogni ostacolo che limiti il diritto e di fatto la parità e l'uguaglianza sostanziale nello svolgimento della professione forense;
- sovrintendere e vigilare sulla corretta applicazione dei principi e delle disposizioni di cui alla legge 247/12;

è costituito, anche ai sensi del comma 4 dell'articolo 25 della legge 247/12, presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea il Comitato Pari Opportunità.

Il Comitato ha la propria sede presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

**2. Composizione**

Il Comitato è composto da Avvocati/e iscritti all'Albo degli Avvocati di Ivrea, e dura in carica 4 (quattro) anni. Il Comitato uscente rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del nuovo Comitato.

Il Comitato è composto da 6 Avvocati/e, di cui uno/a di loro designato/a dal Consiglio dell'Ordine, mentre tutte gli/le altre/i vengono eletti/e dagli/dalle iscritti/e all'Albo, così come previsto dal successivo articolo 8.

Al suo interno il Comitato elegge il/la Presidente e il/la Segretario/a che funge anche da vice Presidente.

### **3. Funzioni**

Il Comitato propone, anche tramite il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, interventi volti ad assicurare una reale ed effettiva parità tra uomo e donna e tra tutti gli/le iscritti/e all'Albo e ai registri dell'Ordine degli Avvocati.

A tal fine il Comitato svolge esemplificativamente i seguenti compiti:

a - cura attività di ricerca, analisi e monitoraggio della situazione degli/delle Avvocati/e e degli/delle praticanti operanti in condizioni soggettive ed oggettive di disparità nell'ambito istituzionale di pertinenza dell'Ordine degli Avvocati;

b - diffonde le informazioni sulle iniziative intraprese;

c - elabora proposte atte a creare e favorire effettive condizioni di pari opportunità per tutti anche nell'accesso e nella crescita professionale, con particolare attenzione alle esigenze di conciliazione vita/professione;

d - propone al Consiglio dell'Ordine iniziative previste dalle leggi vigenti;

e - elabora e propone codici di comportamento diretti a specificare regole di condotte conformi al principio di parità e ad individuare manifestazioni di discriminazione anche indirette;

f - promuove iniziative e confronti tra gli Avvocati/e e gli/le praticanti e gli operatori del diritto sulle pari opportunità;

g - richiede l'inserimento nella formazione professionale di moduli atti a diffondere e valorizzare le differenze di genere ed il diritto antidiscriminatorio anche con attinenza alle tematiche deontologiche;

h - individua forme di sostegno ed iniziative volte a promuovere la crescita professionale degli/delle Avvocati/e e dei/delle praticanti operanti in situazioni soggettive od oggettive di disparità e la loro rappresentanza negli organi istituzionali e associativi anche tramite l'attuazione delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'ordinamento professionale.

Il Comitato cura di compiere direttamente, anche attraverso pareri consultivi espressi al Consiglio dell'Ordine e/o alle sue commissioni, ogni attività utile a favorire e diffondere la cultura della parità e dell'uguaglianza anche rappresentativa in attuazione dei principi di cui alla legge n. 247/12, a valorizzare le differenze, prevenire e contrastare comportamenti discriminatori.

Per la realizzazione degli scopi prefissati il Comitato collabora con gli altri Comitati Pari Opportunità di Ordini anche interregionali, nazionali e sovranazionali, anche partecipando a Reti già costituite e/o costituendone di nuove, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli Comitati, ed interloquisce con i Comitati di altri Ordini professionali, Enti locali, Università, le Consigliere di Pari opportunità e con tutti gli organismi pubblici e privati di parità.



Il Comitato può istituire, con propria delibera, uno "sportello" volto a fornire, gratuitamente, agli/alle iscritti/e all'Albo ed ai Registri informazioni ed orientamenti in materia di pari opportunità e tutela antidiscriminatoria.

#### **4. Funzioni del/della Presidente e del/della Segretario/a.**

Il/La Presidente:

- rappresenta il Comitato;
- convoca e presiede il Comitato, con cadenza mensile, ovvero su richiesta scritta di almeno un terzo dei/delle componenti.

Il/La Segretario/a:

- ha il compito di tenere informato il Comitato dell'attività e delle iniziative del Consiglio dell'Ordine e di ogni altra attività di interesse del Comitato;
- redige il verbale delle riunioni e di fa promotore/trice dell'esecuzione delle delibere;
- sostituisce il/la Presidente, in caso di impedimento, con uguali poteri rappresentativi.

Il caso di impedimento le sue funzioni verranno svolte dal/dalla componente più anziano/a ed esperto/a del Comitato per anzianità di iscrizione all'Albo.

L'attività del Comitato viene svolta fruendo degli Uffici e dei collaboratori del Consiglio dell'Ordine per le usuali attività di Segreteria.

#### **5. Organizzazione interna del Comitato Pari Opportunità**

Il Comitato si riunisce, anche attraverso strumenti telematici, almeno una volta al mese.

Delle riunioni, a cura del/della Segretario/a, viene redatto verbale.

La riunione è validamente costituita con la presenza, anche attraverso strumenti telematici, della maggioranza dei/delle componenti.

Le delibere sono approvate con il voto della maggioranza dei/delle partecipanti anche in via telematica. Non sono ammesse deleghe e in caso di parità prevale il voto del/della Presidente.

#### **6. Incompatibilità, decadenza, dimissioni e cessazione.**

La carica di componente del Comitato Pari Opportunità è incompatibile con quella di componente del Comitato Pari Opportunità del Consiglio Giudiziario e di componente eletto del CNF, della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, dell'OCF ovvero delle commissioni Pari Opportunità dei medesimi organismi.

L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro 30 (trenta) giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, si

intende rinunciario/a e il Comitato ne delibera la decadenza, procedendo alla sua sostituzione con il/la primo/a dei non eletti.

Nel caso di impedimento assoluto e permanente o di dimissioni di un/a componente eletto/a, entro 30 (trenta) giorni dall'evento, il Comitato delibera la sua sostituzione con il/la primo/a dei non eletti alle ultime elezioni, nel rispetto delle regole di composizione di cui al precedente articolo 2.

Nell'ipotesi di dimissioni o impedimento assoluto e permanente del/della componente nominato/a dal Consiglio dell'Ordine, quest'ultimo dovrà sostituirlo/a, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento, decorso il quale subentrerà il/la primo/a dei non eletti al Comitato, nel rispetto delle regole di composizione di cui al precedente articolo 2.

Ogni componente del Comitato decade in caso di cancellazione dall'Albo degli Avvocati di Ivrea, in ogni ipotesi di sospensione dall'esercizio professionale, in seguito all'applicazione di una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento, ovvero decade per assenza ingiustificata, come tale accertata dal Comitato, a tre riunioni consecutive del Comitato.

E' causa di giustificazione l'assenza determinata e collegata all'assolvimento degli obblighi familiari per maternità, puerperio e attività di cura familiare.

L'intero Comitato decade, e si procede a nuove elezioni da indirsi entro il termine di 60 (sessanta) giorni, se cessa, per qualsiasi motivo, dalla carica la metà dei/delle suoi/sue componenti.

## **7. Diritto di informazione.**

Il Comitato può richiedere in qualsiasi momento alle competenti Autorità consultazioni ed audizioni su materie e temi a tutela delle pari opportunità, nonché informazioni preventive e acquisizione di documenti coinvolgenti le sue funzioni.

## **8. Strumenti e Risorse.**

Per garantire al Comitato le risorse per lo svolgimento delle proprie funzioni il Consiglio dell'Ordine dispone:

- che i propri Uffici prestino la propria collaborazione per tutti gli adempimenti richiesti dal Comitato;
- che alle delibere del Comitato venga data esecuzione senza ritardo;
- che nel bilancio del Consiglio venga previsto un apposito capitolo di stanziamento a favore dell'attività del Comitato, finalizzato a promuovere azioni positive, iniziative, eventi, indagini e ricerche;
- quant'altro necessario per la corretta attività del Comitato.

## **9. Elezione dei/delle componenti del Comitato Pari Opportunità, designazione, proclamazione.**



9.1 Le elezioni dei/delle componenti del Comitato si tengono ogni 4 (quattro) anni, preferibilmente in concomitanza con le elezioni del Consiglio dell'Ordine.

9.2 I/Le componenti del Comitato Pari Opportunità non possono venire eletti/e per più di due mandati consecutivi.

9.3 Hanno diritto di voto tutti/e gli/le Avvocati/e iscritti/e all'Albo, negli Elenchi e Sezioni Speciali degli Albo di Ivrea, alla data di scadenza del termine per il deposito delle candidature. Sono esclusi dal diritto di voto gli/le Avvocati/e per qualunque ragione sospesi/e dall'esercizio della professione.

9.4 Sono eleggibili gli/le iscritti/e che hanno diritto di voto e che non abbiano riportato, nei 5 (cinque) anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento.

9.5 La candidatura al Comitato Pari Opportunità è alternativa a quella al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

9.6 Sono ammesse candidature individuali. Le candidature devono essere presentate, anche a mezzo PEC, con atto sottoscritto dai candidati, nella Segreteria del Consiglio dell'Ordine almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per le elezioni.

9.7 Le elezioni del Comitato devono essere indette dal/dalla Presidente del Consiglio dell'Ordine almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato. Per i comitati di prima elezione il/la Presidente del Consiglio dell'Ordine provvederà ad indire le elezioni, previa approvazione del Regolamento, senza ritardo.

9.8 I/Le componenti del seggio elettorale, in numero di 3 oltre al Presidente del Consiglio dell'Ordine, non possono essere candidati/e e vengono designati/e dal Comitato uscente, mentre per la prima elezione vengono designati/e dal Consiglio dell'Ordine.

9.9 Il Seggio elettorale è presieduto dal/dalla Presidente del Consiglio dell'Ordine dal degli Avvocati o, in sua assenza dal/dalla Segretario/a del Consiglio dell'Ordine o da altro/a Avvocato/a designato/a dal/dalla Presidente del Consiglio dell'Ordine.

9.10 Il voto di preferenza è espresso a mezzo schede timbrate e vistate da un/una componente del seggio elettorale.

Gli elettori e le elettrici possono esprimere voti di preferenza in numero non superiore ai due terzi, arrotondato per difetto, a quello dei/delle componenti da eleggere.

Lo scrutinio deve seguire immediatamente la chiusura delle operazioni elettorali ed al termine il/la Presidente del seggio proclama eletti/e i/le candidati/e che hanno riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti sarà proclamato/a eletto/a il/la candidato/a con la minor età anagrafica. Tra coloro che abbiano la medesima età, quello/a con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo.

9.11 Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del Comitato ciascun Avvocato/a iscritto/a all'Albo può proporre reclamo al Consiglio dell'Ordine entro 10 (dieci) giorni dalla proclamazione. Il Consiglio decide in via amministrativa con delibera soggetta a ricorso giurisdizionale.

La presentazione del reclamo non sospende l'insediamento del nuovo Comitato.

#### **10. Prima convocazione.**

Il Comitato eletto viene convocato dal/dalla Presidente del Consiglio dell'Ordine entro 15 (quindici) giorni dalla proclamazione degli/delle eletti/e.

Decorso il predetto termine gli/le eletti/e designate procedono alla auto convocazione del Comitato e, nella prima seduta, eleggono i propri organi ai sensi dell'articolo 2.

Il Consiglio dell'Ordine deve designare il/la componente di cui all'articolo 2 entro 10 (dieci) giorni dalla proclamazione degli/delle eletti/e.

#### **11. Modifiche al Regolamento.**

Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Comitato con la maggioranza dei due terzi dei/delle componenti e sono sottoposte, unitamente ad una relazione illustrativa, all'approvazione del Consiglio dell'Ordine, che dovrà pronunciarsi entro i 30 (trenta) giorni successivi. In mancanza le modifiche si intenderanno approvate.

#### **12 Entrata in vigore.**

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della delibera di approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine, in attuazione dell'articolo 25 comma 4 della legge 247/12 e copia dello stesso verrà resa pubblica mediante inserimento sul sito istituzionale del Consiglio dell'Ordine.

Approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea con delibera 7 dicembre 2018.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE